



## **DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI DELL'AREA FESTE DI GHISALBA**

### **REGOLAMENTO**

#### **Art. 1 AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle manifestazioni, da tenersi nell'area delle feste di proprietà comunale sita in Via degli Albarelli; ciascun evento è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

#### **Art. 2 ISTANZA**

Le associazioni, gli enti, i partiti e altri soggetti, successivamente denominati "richiedenti", che intendono organizzare manifestazioni, ritenute dalla Giunta Comunale di interesse collettivo o di valenza culturale, in rapporto alla comunità locale non aventi natura commerciale, devono presentare istanza in carta semplice all'Amministrazione Comunale di Ghisalba dal 2 gennaio al 31 gennaio di ogni anno. Le domande pervenute dopo tale data dovranno adeguarsi a quanto prescritto dal successivo art. 5.

Tale istanza deve contenere obbligatoriamente;

- denominazione, durata e programma della manifestazione;
- generalità del responsabile e tutti i dati dell'associazione, partito ed ente.
- le singole strutture dell'area feste per le quali si chiede l'utilizzo;
- l'impegno da parte del richiedente di presentare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
- la dichiarazione che la festa non ha natura commerciale.

La data di presentazione dell'istanza non dà alcun diritto di priorità di scelta delle date entro cui svolgere la festa.

#### **Art. 3 PROCEDURA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FESTE**

a) La durata massima delle manifestazioni è stabilita di norma in giorni consecutivi 5 (cinque), salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

b) L'intervallo minimo fra due manifestazioni consecutive è fissata di norma in giorni 2 (due).

c) L'area, il fabbricato nonché gli accessori, annessi e connessi, dovranno essere restituiti, entro 36 ore dal termine della manifestazione, nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.

d) Al fine di accertare lo stato di fatto dell'area e delle relative strutture, la riconsegna dell'immobile dovrà avvenire previo sopralluogo e redazione di un verbale da parte dell'Amministrazione Comunale e di un delegato di fiducia degli organizzatori. Durante l'ispezione si procederà a verificare l'avvenuta pulizia e gli eventuali danni arrecati, per una potenziale rivalsa sulla cauzione.

- e) L'area dovrà essere riconsegnata sgombra da qualsiasi materiale e interamente pulita. Sarà quindi cura del richiedente effettuare in proprio le pulizie comprendendo anche le vetrate del salone/convivio.
- f) Al termine di ogni festa, l'Amministrazione Comunale stilerà un inventario delle vettovaglie e attrezzature presenti nell'area.
- g) In caso di merce mancante o danneggiata, il richiedente dovrà acquistare immediatamente la medesima merce, integrandone i pezzi.
- h) Contestualmente, si procederà anche alla verifica dello stato dei luoghi e all'eventuale applicazione dell'art. 6, comma d, del presente regolamento.
- i) Eventuali contestazioni circa lo stato dei luoghi dovranno essere registrate a verbale.

#### **Art. 4 RICHIEDENTI**

Le autorizzazioni per l'organizzazione delle manifestazioni in oggetto vengono concesse con il seguente ordine di priorità:

I - Associazioni ghisalbesi.

II – Partiti, associazioni prettamente politiche, legate a partiti o che richiamano principi e fini politici, enti vari ghisalbesi.

III – Altri soggetti.

Per "altri soggetti" si intendono, associazioni, enti non radicati sul territorio di Ghisalba, persone giuridiche o partiti e associazioni politiche che provengono dall'esterno di Ghisalba e che non hanno alcuna attinenza col tessuto sociale, storico, culturale del territorio ghisalbese. Per questi soggetti è insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale rilasciare o negare l'autorizzazione.

#### **Art. 5 CALENDARIO DELLE FESTE**

Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, dopo eventuali incontri con i richiedenti interessati, provvederà alla calendarizzazione delle feste autorizzate.

Nell'ipotesi di richieste per periodi concomitanti ed effettuate da richiedenti aventi pari priorità, in mancanza di accordo, si procederà per sorteggio al fine di stabilire l'ordine di svolgimento delle feste richieste.

Nel caso di presentazione di istanze in date successive al 31/01 di ciascun anno, l'autorizzazione sarà rilasciata per le date rimaste libere.

#### **Art. 6 CAUZIONE**

a) Il richiedente, pena la revoca dell'autorizzazione concessa, dovrà versare, entro il termine indicato nell'autorizzazione, quale deposito a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, la somma di euro 1.000,00=.

Nel caso in cui il richiedente voglia utilizzare solo il salone/convivio, escluso il locale cucina/bar/pizzeria/griglie, il deposito cauzionale è ridotto della metà ed è quindi di € 500,00=.

b) Il richiedente che, avuto l'autorizzazione, rinuncia all'organizzazione della manifestazione perde il diritto alla restituzione del deposito versato a garanzia.

c) Il richiedente che effettua la propria festa e non riconsegna pulita l'area assegnata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 3, nei tempi stabiliti, perde il diritto al rimborso di tutto il deposito versato a garanzia.

d) I richiedenti che non versano le somme di cui all'art. 8 (spese di utilizzo) entro 7 (sette) giorni dall'inizio della festa, perdono il diritto allo svolgimento della stessa e, conseguentemente, il deposito cauzionale che sarà trattenuto dall'Amministrazione Comunale.

e) Per gli eventuali danni arrecati alle strutture, per il fatto e colpa dei richiedenti, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi direttamente sul deposito cauzionale di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.



## **Art. 7 RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA**

a) La responsabilità per danni a cose o persone è a totale carico del titolare dell'autorizzazione. La medesima si estende anche ai danni derivanti da modifiche apportate alla struttura ed alle attrezzature dell'area feste.

b) A tal proposito il richiedente è obbligato a fornire adeguata copertura assicurativa per tutti i rischi.

c) Il richiedente solleva quindi l'Amministrazione Comunale da ogni richiesta di risarcimento danni, per qualsiasi somma, spesa, che dovesse insorgere per l'utilizzo dell'area feste.

d) Parimenti l'Amministrazione Comunale non risponde in nessun caso di eventuali danni o disservizi causati dai richiedenti e riscontrati dagli organizzatori della manifestazione immediatamente successiva.

## **Art. 8 SPESE DI UTILIZZO AREA**

Le spese di utilizzo dell'area per le manifestazioni vengono stabilite per i soli giorni di apertura o di effettivo svolgimento della festa nel seguente modo:

### **a) Per le associazioni ghisalbesi**

€ 350,00 giornaliero per utilizzo del salone/convivio con la cucina/bar/griglie/pizzeria.

€ 160,00 giornaliero per utilizzo del solo salone/convivio.

€ 190,00 giornaliero per utilizzo della sola cucina/bar/griglie/pizzeria.

€ 130,00 giornaliero per utilizzo esclusivamente del solo bar.

### **b) Per partiti, associazioni prettamente politiche, legate a partiti o che richiamano principi e fini politici, enti vari ghisalbesi**

€ 400,00 giornaliero per utilizzo del salone/convivio con la cucina/bar/griglie/pizzeria.

€ 200,00 giornaliero per utilizzo del solo salone/convivio.

€ 200,00 giornaliero per utilizzo della sola cucina/bar/griglie/pizzeria.

€ 150,00 giornaliero per utilizzo esclusivamente del solo bar.

### **c) Per altri soggetti**

€ 1.000,00 giornaliero per utilizzo del salone/convivio con la cucina/bar/griglie/pizzeria.

€ 500,00 giornaliero per utilizzo del solo salone/convivio.

€ 500,00 giornaliero per utilizzo della sola cucina/bar/griglie/pizzeria.

€ 500,00 giornaliero per utilizzo esclusivamente del solo bar.

**Tali spese saranno imputate per l'85% alle spese di consumo e di gestione e per il restante 15% all'affitto dell'immobile.**

Il predetto corrispettivo dovrà essere versato all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'inizio della festa.

Per le conseguenze dovute al mancato pagamento delle somme di cui al presente articolo, vedi l'art. 6.

Tutti i presenti importi potranno essere rivalutati di anno in anno.

## **Art. 9 DIRITTO DI VETO E DI MODIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI**

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di derogare, a sua insindacabile discrezione e anche a tutela dell'interesse pubblico, alle norme precedenti, soprattutto per quanto attiene l'autorizzazione di feste non calendarizzate e per la durata delle stesse, a condizioni che tali deroghe non compromettano il buon esito delle manifestazioni già autorizzate.

----- oooooooooo -----

